

Codice A1816B

D.D. 8 settembre 2021, n. 2616

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6701. Richiesta autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere antierosive nell'alveo del Torrente Mellea, in strada Faiale, presso l'area verde attrezzata, nel Comune di Monticello d'Alba (CN) - Richiedente: Comune di Monticello d'Alba (CN).



ATTO DD 2616/A1816B/2021

DEL 08/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6701. Richiesta autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere antierosive nell'alveo del Torrente Mellea, in strada Faiale, presso l'area verde attrezzata, nel Comune di Monticello d'Alba (CN) - Richiedente: Comune di Monticello d'Alba (CN)

In data 03/05/2021 il Comune di Monticello d'Alba, con sede in Monticello d'Alba, Via Regina Margherita 3, ha presentato l'istanza assunta al prot. n. 20825 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Sordo Sergio in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Il progetto è stato approvato con la D.G.C. n. 32 del 17/03/2021 del comune di Monticello d'Alba.

A seguito del sopralluogo, effettuato in data 24/03/2021, e dell'esame degli elaborati progettuali, la realizzazione dell'intervento in oggetto è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del T. Mellea.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non deve essere corrisposto alcun canone per l'occupazione di sedime demaniale e non deve essere formalizzato un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno venire eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;
- il materiale litoide demaniale movimentato in alveo durante i lavori, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;

- le opere antierosive in progetto dovranno essere realizzate nel rispetto della sagoma iniziale ed utilizzando massi ciclopici, in modo tale da evitare la loro asportazione per effetto della corrente;
- al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi, ecc...).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010;
- D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di di Monticello d'Alba ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi di fondazione in alveo per la realizzazione della scogliera, dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni d'alveo o di sponda nella tratta di corso d'acqua interessata dai lavori; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. la sponda interessata dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico

del corso d'acqua;

5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni cinque decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato**. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
6. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato**;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, tramite semplice comunicazione a firma di Tecnico abilitato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tutte le altre tipologie di operazioni ed intervento (**ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, nuove opere**) che si renderanno necessarie sia per il mantenimento dell'opera autorizzata sia per garantire il regolare deflusso delle acque **dovranno essere autorizzate dallo scrivente Settore**; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);
11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive

competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe